



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1595 DEL 17.05.2024

Corte Sportiva di Appello n. 34

Seduta del 17.05.2024

Presidente: Avv. Antonella Batà

Componenti: Avv. Marco Buzzo, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla Società Orlandina Basket, codice FIP 050009, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 1592 del 16/05/2024, relativo alla gara n° 7528 del Campionato B Interregionale, con cui al tesserato MATTEO PALERMO veniva comminata la squalifica per 2 gare [art. 33,1/1b RG rec., art. 21,5a RG];
- sentito il legale rappresentante della reclamante società, sig. Francesco Paolo Venza, il quale conferma quanto riportato nel reclamo, ribadendo che la norma riportata nel comunicato non è conforme al fatto, così come descritto dagli stessi arbitri, e insiste per l'accoglimento del reclamo;
- sentito il tesserato, sig. Matteo Palermo, il quale dichiara che in veste di capitano, dopo l'espulsione del compagno di squadra, sig. Mentonelli, è intervenuto per calmare gli animi e per difendere il detto compagno di squadra, oggetto di uno sputo da parte di un avversario, nonché di aver avuto, in tale frangente, un diverbio con un tesserato della squadra avversaria;
- sentito il primo arbitro, sig. Luca Leggiero, il quale conferma quanto scritto nell'allegato a referto, precisando che dopo l'espulsione del giocatore n. 3 della squadra reclamante, il sig. Palermo, seduto in panchina, si alzava dalla stessa e, giunto al limite dell'area tecnica, inveiva nei confronti di un tesserato della squadra avversaria; precisa di aver personalmente percepito le offese rivolte dal tesserato Palermo nei confronti dell'avversario e di non aver visto lo sputo;
- sentito l'osservatore, sig. Andrea Giacalone, il quale riferisce che, a pochi minuti dalla fine del quarto periodo, il giocatore n. 3 dell'Orlandina veniva espulso dopo essere venuto a contatto con un avversario; in tale frangente il tesserato Palermo, alzatosi dalla panchina, si rivolgeva a un giocatore avversario e lo insultava; precisa infine che, dalla sua postazione, non ha avuto modo di vedere se ci sia stato o meno uno sputo;
- rilevato che la fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 33.1 1/b RG che attiene al comportamento offensivo nei confronti degli arbitri;
- ritenuto che all'esito dell'espletata istruttoria, la condotta tenuta dal tesserato Palermo possa essere inquadrata nella previsione di cui all'art. 33.2,1 c RG;
- ritenuto altresì che, alla luce della ricostruzione dei fatti, possa riconoscersi al tesserato Palermo l'attenuante di cui all'art. 21,4 a RG (reazione ad un fatto ingiusto altrui), da ritenersi equivalente alla contestata aggravante di cui all'art. 21,5a RG

PQM

In parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Matteo Palermo la sanzione della squalifica per una gara, ai sensi degli art. 33,2/1c RG.

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 17 maggio 2024

Il Presidente
Avv. Antonella Batà